



**PROVINCIA  
DI PARMA**

MOD INCOMPATIBILITA' E  
INCONFERIBILITA' \_DIR

Al Settore Servizio Finanziario e Gestione del Personale  
Al Segretario Generale  
Al Responsabile della prevenzione e corruzione

### **Dichiarazione sostitutiva di certificazione**

(D. P. R. n. 445 del 28.12.2000)

\_IL\_ sottoscritto \_\_\_\_\_ ANDREA RUFFINI \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ PARMA \_\_\_\_\_ Provincia \_PR\_ il \_05\_/\_04\_/1975\_

residente a \_\_\_\_\_ PARMA \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ MONTE GRAPPA \_\_\_\_\_ n. \_2\_

in qualità di \_\_\_\_\_ DIRIGENTE \_\_\_\_\_

**consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità**

### **DICHIARA**

*Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 8-4-2013, n. 39 recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le amministrazioni pubbliche e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190" l'insussistenza nei propri confronti di cause di inconferibilità e incompatibilità e di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Segretario Generale, Responsabile della prevenzione e corruzione e al Servizio Finanziario e Gestione del Personale l'eventuale successivo instaurarsi di suddette condizioni;*

Dichiara, pertanto, di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, né di trovarsi in una delle cause di incompatibilità derivanti dallo svolgimento di attività professionali, ovvero, dall'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico.

## DICHIARA INOLTRE

- L'insussistenza delle incompatibilità di cui all'art. 53, comma 1, del D.Lgs 165 del 30 marzo 2001 e smi
- Di essere consapevole che eventuali incarichi ottenuti da Amministrazioni Pubbliche o soggetti privati che, ai sensi del citato art. 53, necessitano di autorizzazione, non potranno essere svolti senza che il dipendente sia stato preventivamente autorizzato dalla Provincia.

\_\_\_PARMA\_\_\_, lì 29/\_08\_/2019\_\_\_

IN FEDE

Andrea Ruffini

- Allegata copia di documento d'identità

### Note:

- 1) PER "INCONFERIBILITÁ", la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal presente decreto a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico.
- 2) PER "INCOMPATIBILITÁ", l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico.
- 3) Ai fini del D. Lgs. 8-4-2013, n. 39 al conferimento negli enti locali di incarichi dirigenziali è assimilato quello di funzioni dirigenziali a personale non dirigenziale, nonché di tali incarichi a soggetti con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 110, comma 2, del testo delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

### **Art. 53 del D.lgs 165/2001**

1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dagli articoli 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina.  
*(comma così modificato dall'art. 3, comma 8, lettera b), legge n. 145 del 2002)*